



COMUNE DI RAPALLO

REGOLAMENTO ICI

Delibere consiliari di istituzione e modificazione:

Del. C.C. n. 416 del 23/12/98

Del. C.C. n. 101 del 24/02/00

Del. C.C. n. 253 del 31/01/01

Del. C.C. n. 378 del 18/03/02

Del. C.C. n. 489 del 5/3/03

INDICE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 - Gestione del servizio

Art. 3 - Funzionario responsabile

Art. 4 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO II - NORME SEMPLIFICATIVE

Art. 5 - Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 6 - Accertamento aree fabbricabili

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 8 - Differimento dei termini per il versamento

Art. 9 - Equiparazione alle abitazioni principali

CAPO III – LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL' IMPOSTA

- Art. 10 - Dichiarazioni e comunicazioni
- Art. 11 - Accertamento
- Art. 12 - Altre violazioni
- Art. 13 - Rimborsi
- Art. 14 - Potenziamento dell' Ufficio Tributi

Capo I° - Disposizioni generali

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell' art. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/97 e disciplina la gestione dell' Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 504 del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

A partire dall' anno d' imposta 2000, in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento dell' ICI, sia in autotassazione che a seguito di controlli d' ufficio, dovrà avvenire sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune oppure direttamente presso la tesoreria medesima.

Il servizio di liquidazione e di accertamento dell' imposta è effettuato dal Comune in economia diretta.

Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, finanziario, funzionale ed organizzativo può affidare, anche disgiuntamente, il servizio di liquidazione e di accertamento del tributo nelle forme associative previste dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 142/90 oppure mediante convenzione con aziende speciali di cui all' art. 22 comma 3 lett. "c" della citata legge 142/90, con società previste dalla successiva lett. "e", ovvero con società miste, ai concessionari di cui al DPR 28/1/88 n. 43, nonché ai soggetti iscritti all' Albo di cui all' art. 53 del D.Lgs. 446/97.

La gestione dell' imposta, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 504/92.

Art. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Fino a quando il servizio di accertamento e di liquidazione dell' imposta sarà gestito dal Comune, ad un funzionario responsabile nominato con delibera di Giunta Comunale è

attribuito il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, di apporre il visto di esecutività sui ruoli e di disporre i rimborsi.

Il responsabile del procedimento è individuato nella figura del Capo Ufficio Tributi in relazione alle attribuzioni come assegnate dal vigente regolamento organico, salva la facoltà del dirigente Servizi Finanziari di cui all'art. 5 della L. 241/90.

In caso di assenza o impedimento del responsabile del procedimento o di vacanza del posto, salva la facoltà del dirigente di individuare un diverso dipendente, il responsabile è il dipendente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore o, nel caso di più dipendenti di pari livello, il responsabile è quello con maggiore anzianità di servizio.

Al funzionario responsabile spetta la corresponsione della maggiore indennità di cui all' art. 35 C.C.N.L. e la garanzia di un' idonea copertura assicurativa.

Art. 4

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

In conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell' art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell' anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva.

Capo II° - Norme semplificative

Art. 5

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

Per l' applicazione della riduzione alla metà dell' imposta, prevista dall' art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/92 per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.

Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

La riduzione dell' imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all' ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità e per tutto il periodo durante il quale sussistono dette condizioni.

Art. 6

ACCERTAMENTO AREE FABBRICABILI

L' Ufficio Tributi procede all' accertamento per le aree fabbricabili sulla base dei dati risultanti in sede di dichiarazione nonché sulla base dei dati trasmessi dalla competente Rip.ne Urbanistica.

La Rip.ne VII Servizio Urbanistica provvede per l' anno 1999 a determinare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili: i valori così determinati trovano applicazione anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente.

Copia di ogni provvedimento dovrà essere trasmessa, per gli adempimenti di competenza, all' Ufficio Tributi.

Sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo solo se inferiori a quanto determinato dalla competente Rip.ne Urbanistica.

Art. 7

VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purchè l' imposta relativa all' immobile in questione sia stata totalmente assolta per l' anno di riferimento.

Art. 8

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO

Su istanza del contribuente il Funzionario responsabile può, ai sensi dell' art. 59 del D.Lgs. 446/97, stabilire con provvedimento motivato differimenti di termini per il versamento dell' imposta per un periodo contingente non superiore a mesi sei nel caso di successione ereditaria in corso e comunque non superiore a tre mesi dall' effettiva, documentata, avvenuta conoscenza dello stato di erede.

Art. 9

EQUIPARAZIONE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado che nelle stesse abbiano la residenza anagrafica. Agli effetti del comma 1 lett. d) dell' art. 59 del D.Lgs. 446/97 vengono considerate parte integrante dell' abitazione principale le pertinenze ancorchè distintamente iscritte in Catasto direttamente utilizzate in funzione dell' abitazione principale, a condizione che l' utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento: l' agevolazione si applica per un numero massimo di n. 1 locale ad uso cantina/soffitta (cat. C2) e n. 1 box o posto auto (cat. C6 e c7) situate nel raggio di 500 mt. dalla abitazione. L' estensione delle predette agevolazioni è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione entro il termine del 20 dicembre dell' anno d' imposta.

Art. 10

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, si dispone la soppressione dell' obbligo di presentazione di denuncia di variazione a decorrere dall' anno di imposta 2000.

In sostituzione della dichiarazione il contribuente è obbligato a comunicare –in qualunque forma purchè per iscritto- al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con l' esatta individuazione dell' unità immobiliare interessata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all' anno in cui si è verificata la modificazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui il possesso o le variazioni siano intervenute nell' anno precedente all' entrata in vigore della presente norma.

Art. 11 ACCERTAMENTO

Il Comune verifica le dichiarazioni, comunicazioni e pagamenti del tributo ed emette motivato avviso di accertamento in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell' imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni o degli interessi. L' avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l' imposizione.

La sanzione da comminare in caso di omesso, parziale, tardivo versamento è pari al 30% dell' imposta o della maggiore imposta dovuta, ai sensi dell' art. 13 comma 2 D.Lgs. 471/98.

In sede di accertamento/liquidazione dell' imposta l' ufficio tributi può, ai sensi dell' art. 6 comma 1 D.Lgs. 472 del 18/12/97 e previa istanza del contribuente, autorizzare la regolarizzazione della posizione fiscale mediante pagamento entro gg. 60 dalla data di notifica dell' avviso di accertamento/liquidazione dell' imposta dovuta con relativi interessi. Il pagamento entro il predetto termine, in quanto dimostrativo della buona fede del contribuente, comporterà come tale la non applicazione di sanzioni.

In caso di omesso o parziale pagamento di avvisi di liquidazione e/o avvisi di accertamento l' Ufficio Tributi provvederà all' attivazione della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, nel rispetto dei termini di prescrizione fissati in anni cinque dall' art. 2948 punto 4) del codice civile: ogni spesa relativa all' attivazione della predetta procedura verrà posta a carico del contribuente insolvente.

Relativamente alle annualità pregresse all' entrata in vigore della presente norma è eliminato il controllo formale delle dichiarazioni: il medesimo potrà essere effettuato secondo criteri selettivi fissati dalla Giunta Comunale.

Alla Giunta Comunale è attribuito il compito di decidere le azioni di controllo.

Art. 12 ALTRE VIOLAZIONI

Vengono considerate violazioni sanzionabili l' omessa presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione, l' omessa restituzione del questionario di cui all' art. 11 del D.Lgs. 504/92, il versamento su ccp non intestato al Comune di Rapallo- ICI- Servizio di

Tesoreria- ed in generale ogni errore che determini da parte dell' Ufficio Tributi l' emissione di apposito avviso di accertamento/liquidazione e/o ingiunzione fiscale.

Le predette violazioni non sono tuttavia ritenute punibili quando:

- l' errore non è determinato da colpa
- l' errore non arreca pregiudizio all' esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile, dell' imposta e sul versamento del tributo.

In relazione alla gravità della violazione la sanzione applicabile, ex art. 14 comma 3 D.Lgs. 473/97, potrà variare da un minimo di € 51 ad un massimo di € 258.

L' omessa presentazione della comunicazione di cui all' art. 10 regolamento comunale, qualora ritenuta punibile, è sanzionata con l' irrogazione di una sanzione comunque non inferiore, ex art. 59 D.Lgs. 446/97, a € 103: la predetta sanzione è tuttavia riducibile ad 1/4 in caso di adesione da parte del contribuente.

Art. 13 RIMBORSI

Su istanza di parte il Comune provvede al rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il diritto al rimborso nel caso in cui l' imposta sia stata erroneamente versata dal contribuente al Comune di Rapallo per immobili ubicati in altri Comuni si prescrive in cinque anni dal giorno del pagamento.

Il diritto al rimborso, in caso di errato classamento, si prescrive in cinque anni dal giorno del pagamento.

Il contribuente, in ogni caso, può richiedere il rimborso entro i termini fissati dalla legge per l' emissione degli avvisi di liquidazione.

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi a partire dalla data di ricevimento dell' istanza di rimborso.

Alla predisposizione del rimborso l' Ufficio tributi provvede, previa verifica della sussistenza dei presupposti, entro 90 giorni dal ricevimento della relativa istanza: i termini si considerano sospesi, in caso di richiesta di chiarimenti, non reiterabili.

Nell' eventualità in cui, pur successivamente alla richiesta di chiarimenti, non pervenga da parte del contribuente alcuna documentazione oppure pervenga ma non in forma esaustiva , l' istanza verrà ritenuta inaccoglibile decorsi 180 gg. dal ricevimento della stessa.

Art. 14 POTENZIAMENTO DELL' UFFICIO TRIBUTI

In sede di approvazione del bilancio di previsione viene determinata, ai sensi dell' art. 3 comma 57 L. 662/96 e ai fini del potenziamento dell' ufficio tributi, una percentuale del gettito dell' imposta comunale sugli immobili.